Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché da ultimo dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO, in particolare, il comma 9-*bis* del citato articolo 2 della predetta legge n. 241 del 1990, che prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi;

VISTO, in particolare**,** il comma 9-*ter* del citato articolo 2 della predetta legge n. 241 del 1990, che prevede che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, il privato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti, o con la nomina di un commissario;

VISTO, in particolare, il comma 9-*quater* del citato articolo 2 della predetta legge n. 241 del 1990, che prevede che, il responsabile individuato ai sensi del sopra richiamato comma 9-*bis* del medesimo articolo 2, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunichi all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2010, n. 275, entrato in vigore il 22 marzo 2011, recante "*Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2011, n. 46, entrato in vigore il 5 maggio 2011, recante "*Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della*

legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la circolare n. 4/2012 del 10 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione avente ad oggetto" *Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.* 5" ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230 recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione*" registrato dalla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2023, n. 2963, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, recante "*Nomina dei Ministri*", ivi compresa la nomina della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero in data 12 marzo al n. 118, con il quale, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Alessandro Lombardi, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla data del medesimo decreto e per la durata di tre anni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001;

RITENUTO di individuare nella figura del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli Uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il suddetto Dipartimento

DECRETA

Articolo 1

1. Al Dott. Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli adempimenti di cui al medesimo articolo 2, commi 9-*ter* e 9 *quater con* riferimento agli uffici di livello dirigenziale generale di competenza.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www. Lavoro.gov.it

Roma, 08 APR 2024

Marina Elvira Calderone

[redacted]